

**COMUNICAZIONE ALL'INAIL PER I RAPPRESENTANTI DEL
LAVORATORI (R.L.S.) UNA NUOVA OPPORTUNITA'**

di Rocco Vitale
presidente dell'Aifos

Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l'INAIL ha chiarito gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I nominativi dei Rappresentanti della sicurezza (RLS) devono essere comunicati all'INAIL entro il 16 maggio.

La comunicazione all'INAIL dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata, e andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno

Il sistema per la comunicazione sarà semplice ed agevolato in quanto si procederà on-line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso "Punto Cliente"

Qualora l'azienda abbia problemi con il sistema on-line può comunicare il nominativo del RLS utilizzando un apposito modulo cartaceo.

Trattandosi della prima applicazione della norma per l'anno 2009 la data di scadenza è stata fissata al 16 maggio ed i nominativi trasmessi devono "fotografare" la situazione in essere al 31 dicembre 2008.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori. Ne consegue che nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.

Prende così concretezza uno degli aspetti qualificanti del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare viene data piena attuazione al comma 1. lettera aa) dell'art. 18 che stabilisce come il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Al momento, sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2° comma (prevalentemente le amministrazioni dello Stato) e l'Inail si riserva di dare indicazioni successive, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Le proposte di modifica

Avvicinandosi la scadenza del 16 maggio, data dell'entrata in vigore delle norme rinviate nell'ultimo decreto "milleproroghe", sono iniziate a circolare le

prime ipotesi di modifica del D.Lgs. 81/2008 che il Governo intende presentare in occasione di tale scadenza.

Alcune delle modifiche proposte sono state concordate tra le parti sociali. Tra le ipotesi di modifica vi è anche quella che riguarda la comunicazione dei R.L.S. Viene confermata la comunicazione del nominativo del RLS che però deve essere effettuato nell'ambito del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) la cui costituzione è prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08 e, sempre, affidato all'Inail, Infine è prevista la semplificazione delle procedure della comunicazione negli anni successivi.

Queste ipotesi e proposte di modifica, comunque, nulla tolgono alla validità ed all'importanza della norma ed alla sua prima indicazione attuativa.

Oltre la circolare il valore strategico

Questo adempimento rappresenta per il sistema della sicurezza aziendale un notevole passo in avanti. Al di là delle formalità amministrative, che tra l'altro evita la sanzione prevista dal comma 4, lettera o), si tratta di una opportunità per un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, tramite i propri rappresentanti.

Il R.L.S. deve riprendere a pieno titolo il proprio ruolo attivo e partecipa all'interno del processo della sicurezza attraverso il sistema della gestione.

Il datore di lavoro attraverso lo strumento della comunicazione, di fatto, introduce un cambiamento nelle responsabilità favorendo la cooperazione tra i soggetti della sicurezza.

Il R.L.S., eletto dai lavoratori, il cui nominativo viene comunicato all'Inail dal datore di lavoro consente a quest'ultimo di intervenire a pieno titolo presso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente, da lui designati, per favorirne una stretta collaborazione.

Riprende così vigore l'iniziativa posta in capo al vertice aziendale di attivare il sistema della gestione della sicurezza.

Sarà anche una utile occasione per il R.S.P.P. di attuare, con più serietà e senso di responsabilità il rapporto con i lavoratori per tramite del loro rappresentante. Attualmente, è inutile negarlo, il RSPP svolge la sua attività spesso lasciato a sé stesso e senza nessun confronto con i lavoratori. La comunicazione del nominativo impone al RSPP di attuare un sistema gestionale nei confronti del RSL attraverso la nomina, la frequenza al corso, l'aggiornamento periodico, la scadenza triennale, la successiva, o meno, riconferma. In poche parole, con l'opportunità offerta dalla circolare dell'INAIL, si definisce che il lavoratore eletto quale R.L.S. deve essere gestito e non può più essere lasciato in balia di se stesso.

Un nuovo sistema di collaborazione

Il D.Lgs. 81/2008 prevede e promuove la collaborazione tra le parti sociali. Infatti la sicurezza è un problema di tutti coloro che operano in azienda dal datore di lavoro ai dirigenti e preposti fino al coinvolgimento di tutti i lavoratori. Il richiamo ai Comitati Paritetici ed agli enti bilaterali sottolinea l'importanza di tale collaborazione che, sul luogo di lavoro, si traduce nel lavorare assieme per la sicurezza.

L'anello debole del sistema è costituito dai lavoratori oggetto e soggetti dei principali infortuni sul lavoro e sul sistema di formazione spesso inadeguato e

non corrispondente all'effettivo bisogno di formazione che deve portare al cambiamento.

Il coinvolgimento dei lavoratori rischia di divenire un generico impegno se non si mettono in campo gli strumenti adeguati per coinvolgerli in tale sistema. Il Rappresentante della Sicurezza eletto dai lavoratori deve assolvere a questi compiti ma spesso la sua elezione avviene formalmente, per chiamata, per indicazione e nel migliore dei casi si completa con l'apposito corso di formazione di 32 ore.

Questo avviene nelle grandi e medie aziende ma se andiamo a vedere la realtà del tessuto produttivo composto da micro aziende che vanno dai 5 ai 15 dipendenti si nota come la nomina del R.L.S. in molti casi non è mai avvenuta oppure si tratta di una semplice indicazione del nominativo del lavoratore "disponibile" che, annualmente, viene chiamato a partecipare alla riunione periodica.

Questa situazione rappresenta l'assolvimento burocratico della norma e nulla a che fare con un vero sistema di sicurezza che si pone l'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro

Aver dato nuova linfa al R.L.S. con la registrazione del proprio nominativo rappresenta un momento di maggiore impegno e responsabilizzazione.

PRODOTTI E MATERIALI DIDATTICI REALIZZATI DALL'AIFOS PER I FORMATORI

Cod. 401 R.L.S Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 37, comma 10,11 e art. 47)

Supporto didattico per n. 8 lezioni per 32 ore

CD Rom € 420 + iva

da richiedere via fax 030.6595040 o tramite e-mail a formazione@aifos.it



Lezione 1

Principi giuridici

Lezione 2

Legislazione generale e speciale

Lezione 3

Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi

Lezione 4

Definizione ed individuazione dei fattori di rischio

Lezione 5

La valutazione dei rischi e il DVR

Lezione 6

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione

Lezione 7

Aspetti normative dell'attività di RLS

Lezione 8

Nozioni di tecnica della comunicazione